GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDÌ 1° LUGLIO — NUM. 153

Annuario Diplomatico

Il 1° luglio dalla tipografia delle Mantellate è uscito l'Annuario Diplomatico del Regno d'Italia pel 1890.

Questa pubblicazione di circa 600 pagine fatta sotto gli auspici e la direzione del Ministero degli Affari Esteri costituisce per i funzionarî da esso dipendenti, un vero *vademecum* nel quale trovano quanto può interessarli in fatto di disposizioni concernenti il servizio e l'amministrazione. — L'Annuario non solo riesce proficuo a consultarsi alla classe dei funzionarî predetti, ma sibbene ad ogni genere di Amministrazioni italiane, alle Prefetture, ai Municipii in ispecie, e alle Amministrazioni straniere.

Un'utile innovazione vi fu introdotta ed è l'atlante composto di 14 tavole contenenti l'indicazione della sede delle RR. rappresentanze diplomatiche e consolari, delle scuole coloniali e delle Camere di commercio all'estero.

Il volume verrà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri — la libreria Bocca in Roma, (Torino e Firenze) nonchè presso i principali librai d'Italia e dell'estero, al prezzo di lire 6 *broché* e di lire 7,50 rilegato. — Le spese di posta in più.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza del 30 giugno 1890, per l'esame del disegno di legge per la *creazione di un Istituto di credito fondiario* (N. 122).

1° Ufficio: Senatore Martinelli.
2° » » Capone.
3° » » Brioschi.
4° » » Majorana-Calatabiano.
5° » » Pasella.

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Camillo Finocchiaro-Aprile, Deputato al Parlamento Nazionale, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Il Numero **6915** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto, n. 6461, dell'8 novembre 1889, il quale stabilisce la ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani da servir di base alla determinazione del rimborso delle tasse sullo spirito, pei vini conciati all'infuori della sorveglianza dell'amministrazione finanziaria ed esportati all'estero.

Col giorno 1° luglio 1890 cesserà di aver vigore il decreto sopradetto, ed avranno invece attuazione le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

La restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito aggiunto ai vini italiani che si esportano all'estero, nel caso che siano stati conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, si accorda nella misura e alle condizioni qui appresso indicate, salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge:

a) per tutti i vini di forza alcoolica superiore ad 11 gradi centesimali, compresi i *marsala* ed esclusi i *vermouth*, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi da 11 fino a 14 gradi;

b) per i *vermouth*, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi tra 8 e 14 gradi.

Art. 3.

Sullo spirito che si voglia aggiungere ai vini per elevarne la forza alcoolica al di sopra di 14 gradi, non è accordata la restituzione della tassa, se non siano osservate le discipline di cui all'art. 64, comma 2ª, del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con regio decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª).

È fatta però eccezione pei vini tipici *vermouth* e *marsala*, i quali potranno alcoolizzarsi con diritto al rimborso della tassa e senza il vincolo delle discipline suddette, rispettivamente, fino al limite massimo di 18 e 23 gradi.

Questa eccezione sarà estesa ad altri vini riconosciuti tipici, mediante decreto reale e previa determinazione del loro grado massimo di alcoolicità.

Art. 4.

Il rimborso della tassa per lo spirito aggiunto ai vini senza l'assistenza degli agenti finanziari, è ammesso, tra i limiti di alcoolicità stabiliti nei precedenti articoli, anche quando gli interessati intendano effettuare, prima dell'esportazione, una nuova operazione di concia sotto la sorveglianza dei detti agenti, alle condizioni determinate dal succitato testo unico di legge e relativo regolamento.

In questo caso la procedura per la verificazione del grado alcoolico di tali vini è uguale a quella fissata pre i vini che si esportano direttamente.

Il risultato della detta verificazione deve essere scritto a tergo della bolletta di uscita, con indicazione della quantità di vino cui si riferisce.

Art. 5.

La liquidazione dei rimborsi di tassa per lo spirito aggiunto ai vini all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, tra i limiti di alcoolicità di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 2, viene eseguita nel mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le somme dei rimborsi, pel titolo indicato nel precedente comma, non possono superare in ogni esercizio finanziario, l'ammontare di 1,300,000 lire per i vini e di lire 130,000 per i *vermouth*.

Ove dalla liquidazione risulti una somma maggiore, la misura del rimborso di cui all'art. 2, sarà ridotta proporzionalmente alla somma sopra stabilita.

Art. 6.

Nelle somme fissate nell'articolo precedente non sono compresi i rimborsi di tassa per lo spirito aggiunto ai vini tipici dai 14 ai 18 e 23 gradi, di cui al 2° comma dell'art. 3. Questi rimborsi, liquidati sempre al 90 per cento, saranno effettuati anche nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 7.

Per ottenere il rimborso della tassa per lo spirito aggiunto ai vini nelle condizioni indicate nel 1° comma dell'art. 5, occorre ne sia fatta domanda all'intendente di finanza della provincia dalla quale avvenne l'esportazione. La domanda deve avere a corredo le bollette doganali, munite della prescritta attestazione di uscita o di altra equipollente, nonchè della indicazione del grado alcoolico dei vini esportati, e dev'essere presentata, contro dichiarazione di ricevuta, non più tardi del ventesimo giorno dalla fine dell'esercizio finanziario.

Trascorso questo termine, senza che la domanda sia stata presentata, l'esportatore decade dal diritto alla restituzione della tassa.

Art. 8.

Sono richiamate in vigore e rese definitive le disposizioni dell'art. 85 del testo unico della legge sugli spiriti, riguardanti i depositi di spirito mescolato ai vini ed ai mosti.

Le miscele dovranno però raggiungere almeno la quantità di 300 ettolitri.

Le spese di vigilanza, rese necessarie dall'esecuzione di questo articolo, sono a carico dello Stato.

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di permettere nello stesso tempo e nel medesimo locale la distillazione di materie prime diverse con apparecchi differenti.

All'art. 50 del testo unico delle leggi sugli spiriti è aggiunto il seguente comma:

« Non sono neppure soggetti al pagamento di questa tassa i residui della distillazione (*teste e code*), convenientemente adulterati, giusta quanto è prescritto dall'art. 6 della presente legge ».

Art. 10.

E' elevata a *dieci* per cento la misura dell'abbuono a favore dei fabbricati di liquori, uso *cognac*, fermo restando il disposto dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sugli spiriti.

Art. 11.

E' prorogato di un anno il termine stabilito dal primo comma dell'art. 86 del predetto testo unico delle leggi sugli spiriti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.
L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **6916** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convalidati;

a) fino al giorno della pubblicazione della presente legge il regio decreto del 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª), che stabilisce le discipline per l'importazione temporanea del riso con lolla, destinato alla riesportazione dopo la lavorazione;

b) il regio decreto dell'8 marzo 1888, numero 5239 (serie 3ª), che modifica i dazi sul riso stabiliti dal n. 269 della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª).

Art. 2.

La voce n. 269 della tariffa generale delle dogane sarà concepita nel modo seguente:

269, riso:

a) con lolla, tonnellata, L. 50;

b) semi-greggio, id., L. 75.

S'intendono compresi nella lettera *b*) i risi di Birmania, Giappone, ecc., e in generale quelli che, per quanto svestiti in parte o pressochè interamente, per diventare commestibili, hanno d'uopo di una ulteriore lavorazione:

c) lavorato, tonnellata, L. 110.

Art. 3.

Le operazioni per l'importazione temporanea del riso destinato alla lavorazione per essere riesportato debbono aver luogo presso lo stabilimento nel quale si compie la lavorazione.

Art. 4.

Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente il riso deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la qualità del riso pel quale chiedesi la temporanea importazione e lo stabilimento nel quale si intende di lavorare il riso.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni doganali ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza nell'interno dello stabilimento.

Art. 5.

La cauzione per la temporanea importazione del riso deve essere prestata in contanti o in cartelle del Debito Pubblico, in ragione del dazio stabilito sul riso con lolla o semi-greggio, secondo i casi.

Art. 6.

Il riso temporaneamente importato, finchè non viene messo in lavorazione, deve essere custodito in appositi magazzini a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dall'ufficio doganale.

Della immissione del riso nei magazzini e delle singole estrazioni l'ufficio doganale deve prendere nota su speciale registro.

Art. 7.

Il riso che esce dai locali destinati alla lavorazione, quando non sia subito riesportato, deve essere immesso in magazzini, con la qualificazione di riso lavorato, previa dichiarazione e visita nelle forme stabilite dall'art. 56 della legge doganale. A questi magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge e del regolamento doganale sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Art. 8.

Per l'estrazione dei risi lavorati dai magazzini indicati nel precedente articolo si procede secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per la riesportazione delle merci estere provenienti dai depositi doganali.

Art. 9.

Il termine da assegnare per la riesportazione del riso lavorato non può essere maggiore di un anno.

Art. 10.

Negli opifici destinati alla lavorazione del riso estero temporaneamente importato si può anche lavorare il riso nazionale, ma la lavorazione non può avere luogo contemporaneamente tranne che sia fatta in locali distinti.

Art. 11.

Il riso temporaneamente importato destinato alla riesportazione può essere immesso in consumo nello Stato dopo la lavorazione.

In questo caso all'importatore è accordato a titolo di calo di lavorazione un abbuono di venti chilogrammi su ogni quintale di riso lavorato dichiarato per entrata.

Art. 12.

I risi semi-greggi importati temporaneamente per la lavorazione e la riesportazione sono considerati come introdotti in contrabbando qualora non vengano immessi nello stabilimento cui sono destinati.

Art. 13.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate le norme stabilite dal titolo I del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Art. 14.

Ai dazi stabiliti per l'amido dal n. 275 della tariffa doganale approvata con legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

275, amido:

a) Comune di riso	Quint.	L.	12
b) Comune di altra materia . .	»	»	8
c) Fino od in scatole . . .	»	»	15

Art. 15.

Il reggimento doganale, stabilito dalla presente legge, resterà in vigore al 31 dicembre 1892, a modo di esperimento. Due mesi prima che il termine sia compiuto insieme alla relazione sui nuovi effetti, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge per confermare o modificare le disposizioni ora adottate.

Art. 16.

Tutte le operazioni di importazione temporanea di riso iniziate prima della promulgazione della presente legge dovranno essere compiute, anche dopo che essa sarà entrata in vigore, conformemente al regio decreto del 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª).

Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.
L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **6898** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* degli Affari Esteri e Nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'accordo intervenuto fra l'Italia e la Svizzera con iscambio di dichiarazioni del 5 ed 11 maggio 1890 per il rimpatrio dei sudditi rispettivi, espulsi dal territorio dell'uno dei due Stati che hanno perduto la loro nazionalità primitiva senza avere acquistato quella dello Stato che li espelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Dichiarazione *fra l'Italia e la Svizzera per il rimpatrio dei sudditi di uno Stato espulsi dall'altro e che hanno perduto la loro nazionalità primitiva.*

DECLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, désirant régler d'un commun accord le repatriement des sujets et citoyens de chacun des Etats contractants expulsés du territoire de l'autre partie, sont convenus de ce qui suit:

Chacune des parties contractantes s'oblige de réadmettre sur son territoire, à la demande de l'autre partie, ses propres sujets et citoyens, même dans le cas qu'ils aient perdu leur nationalité d'après les lois en vigueur dans les pays respectifs, supposé qu'ils ne soient pas devenus sujets ou citoyens de l'autre Etat, d'après la législation de ce dernier.

En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le Ministre *ad interim* des affaires étrangères du Royaume d'Italie pour être échangée contre une déclaration analogue du Gouvernement Fédéral Suisse.

Fait a Rome, le 11 mai 1890.

(*L. S.*) F. CRISPI.

Nota — La Dichiarazione del Governo svizzero è analoga a questa; reca la data del 2 maggio 1890 e la firma del Presidente della Confederazione: Ruchonnet.

Il Numero **6899** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Pachino diretta ad ottenere che sia ivi istituito un Archivio notarile mandamentale, e le deliberazioni favorevoli della Deputazione provinciale di Siracusa e della Giunta provinciale amministrativaa;

Visti gli articoli 3, 101 e 105 della legge sul notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª), 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879, N. 5170 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Pachino, distretto notarile di Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1890.

UMBERTO.

G. Zanardelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 5 giugno 1890.

De Grossi Maria Vittorio, professore aggiunto di 2ª classe nella soppressa Scuola di Marina di Genova, in aspettativa per riduzione di corpo, collocato a riposo in seguito a sua domanda, a datare dal 1º luglio 1890.

Con R. decreto del 19 giugno 1890.

Bixio Tommaso, tenente di vascello, esonerato dalla carica di comandante del 2º gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria aggregate alla difesa locale nella sede del 1º dipartimento marittimo.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

ERRATA-CORRIGE

Nell'atto di trasferimento di due attestati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 giugno 1890, n. 148, di privativa industriale fatto da *Scherbel Jean* alla *Actien Gesellschaft fur Cartonnagen-Industrie* è indicata la registrazione presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ai numeri 573 e 574, mentre deve dirsi 973 e 974.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di Certificato

2ª Pubblicazione speciale.

Essendo avvenuto lo smarrimento del Certificato del consolidato cinque per cento, N. 891754, per l'annua rendita di lire settantacinque, con decorrenza dal 1° luglio 1889, emesso in Roma addì 27 novembre 1888 a favore di Ventriglia Maria Gabriella fu Agostino, nubile, domiciliata in Piedimonte d'Alife (Caserta) (con avvertenza), si diffida ai termini dell'art. 31 della legge 10 luglio 1861, N 94, e 136 del regolamento 8 ottobre 1870, N 5942, chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso, si rilascierà il nuovo Certificato, ritenendo di nessun valore quello sopraindicato.

Roma, addì 22 aprile 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
MASSINI.

Commissione Governativa del Policlinico in Roma

I bozzetti dei bassorilievi presentati al concorso, essendosene chiusa la esposizione, dovranno essere ritirati dai loro autori dal 1° al 15 luglio p. v.

Elasso tale termine, la Commissione non sarà più responsabile dei bozzetti e degli oggetti accessori non ritirati.

Roma, 30 giugno 1890.

Il Segretario
E. FALCONCINI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 30 giugno 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758, 6
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 57
Vento a mezzodì . . . . . SW. debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 27°, 7, minimo = 17°, 7,
Pioggia in 24 ore: mm. 1,6.

30 giugno 1890.

Europa pressione irregolare generalmente bassa. Leggera depressione Nord Italia. Brest 750; Odessa 763

Italia 24 ore: barometro alquanto disceso; temporali con pioggie Nord. Temperatura elevata. Stamane cielo sereno Sud; nuvoloso altrove. Barometro 757 Nord; 760 Sud. Venti deboli specialmente meridionali. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente terzo quadrante; temporali Nord centro

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 30 giugno 1890

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,55.

VERGA segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sunto di petizione.

Leggesi un sunto di petizione.

Congedo.

Accordasi un congedo di un mese al senatore Gigliucci per motivi di salute.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle obbligazioni ferroviarie autorizzate con la legge 27 aprile 1885. n. 3048 (serie 3ª) » (n. 188).

VERGA C., segretario, dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

SARACCO, constata che l'argomento è importante. Il suo voto difficilmente sarà favorevole.

Non sa concepire come lo Stato possa rinunziare al suo diritto eminente di stabilire imposte su redditi di qualunque natura e rinunziarvi per contratto: non comprende perchè lo Stato voglia senza gravissima ragione assumersi da solo l'adempimento di un'obbligazione o assumerlo con un titolo esente da imposte presenti e future.

Si giustifica il disegno adducendo un più facile collocamento dei nuovi titoli.

Gli sembra che l'innovazione creerà perturbazioni nel pubblico mercato: i nuovi titoli potranno alterare il mercato degli altri titoli di Stato.

Le obbligazioni 3 per cento che sono già in corso non subiranno un deprezzamento?

E non si nuoce dal Governo a chi appunto ebbe fiducia nel credito nel Governo?

Reputa che si sia fatta confusione di causa e di effetti.

Ammettasi pure che le nuove obbligazioni siano più facilmente collocabili; ma è proprio sicuro questo collocamento più agevole?

La firma di Società ferroviarie, dotate di forti capitali, era una garanzia, e questa garanzia, in momenti tristi per lo Stato, poteva essere giovevolissima.

Desidererebbe che il ministro e il relatore assicurassero che non si perde una risorsa per il bilancio.

Le antiche obbligazioni ferroviarie 3 per cento rendono secondo l'ultimo bilancio lire 969,641 64 con un aumento di lire 380,288 71 in più dell'anno precedente.

Creato il nuovo titolo, dove andrà questo incasso?

Reputa che occorrano fortissime spese ferroviarie: centinaia e centinaia di milioni, sia pure nel giro di parecchi anni.

Trenta milioni all'anno in media si devono chiedere al credito per conto delle Casse per gli aumenti patrimoniali. Quindi se la sua tesi sussiste, è certo che rinunciamo ad una sicura risorsa che fra 10 anni darebbe 2 milioni in più d'entrata.

Pertanto di fronte a un vantaggio ipotetico vi è un danno certo.

CASARETTO divide con l'on. Saracco l'idea che non convenga esentare i nuovi titoli dall'imposta; reputa anzi che lo Stato non possa mai rinunziare al diritto naturale di tassare una entrata qualunque.

Circa l'emissione del nuovo titolo, la reputa un gran vantaggio: fu un errore far le strade ferrate con prestiti al 3 per cento, perchè così si impedirono le conversioni che avrebbero dato un sicuro vantaggio di 70 milioni, senza contare i prestiti minori.

Così insegnano gli scrittori più autorevoli, così l'esperienza di altri Stati ed enti minori.

Si deve emettere rendita bassa quando il credito è alto e viceversa.

Questa regola è finalmente seguita col presente progetto di legge: del 1885 l'aveva violata per una cattiva interpretazione degli esempi stranieri.

Voterà, pertanto il presente progetto.

SARACCO dice che non intese mai di combattere il progetto perchè eleva il tasso dal 3 al 4; l'unico lagno che fa è per l'esenzione dalle imposte che l'oratore crede cosa inopportuna, ma, contro l'opinione dell'on. Casaretto, cosa che lo Stato, legalmente può fare.

LAMPERTICO, relatore. La Commissione ha ravvisato in questo progetto un provvedimento di tesoro e un provvedimento di credito.

Esamina se veramente il progetto corrisponda a questi obbiettivi che lo hanno occasionato.

Sembragli che delle obbligazioni 3 per cento si sia troppo parlato, partendo sempre da idee preconcette. Chi le portò a cielo, chi le condannò direttamente agli abissi.

Crede che *a priori* non si debba vagheggiare una data forma di obbligazione in confronto di un'altra.

Come criterio, per preferire una forma all'altra, bisogna di necessità partire dalla considerazione delle disposizioni del mercato e del prezzo del denaro.

La forma dell'obbligazione non può avere efficienza determinante sul suo collocamento.

Lo stato della finanza avendo provocate emissioni successive di obbligazioni prima che le emissioni precedenti fossero smaltite, così le obbligazioni ebbero a subire anche le conseguenze delle condizioni della pubblica finanza.

Crede poi che lo Stato non debba esporsi al pericolo di non poter collocare i titoli che esso emette.

E anche per questo aspetto, il progetto in discussione sembrò accettabile come provvedimento del Tesoro, non tanto buono, quanto necessario.

Dimostra che il progetto corrisponde alle esigenze del credito.

Le condizioni richieste per la emissione dei nuovi titoli costituiscono la più completa garanzia che dalle dette emissioni non verrà nocumento al credito.

Quello che ora si propone non è che la conseguenza logica del modo in cui i fatti si sono andati svolgendo.

Crede che le osservazioni dell'on. Saracco abbiano vero fondamento in quanto si tratti di nuove costruzioni.

Non crede altrettanto per quel che concerne le Casse degli aumenti patrimoniali.

Per quello poi che concerne la ricchezza mobile vorrebbe che si tenesse conto anche del maggior prezzo che a causa di ciò si aspetta ricavare dal collocamento delle obbligazioni. Giustifica la Commissione di finanza di essere passata sopra questo particolare.

Crede che al collocamento del nuovo titolo sia per giovare molto l'abbandono della tassa.

Osserva anche la piccola frazione rappresentata dei nuovi titoli da emettersi, in paragone della totalità del nostro debito. È come una goccia nell'oceano.

Come provvedimento di Tesoro e di credito, come provvedimento necessario e corrispondente alla realtà del movimento ferroviario ed allo stato delle nostre finanze e del mercato, la Commissione reputa che il progetto meriti di essere raccomandato all'approvazione del Senato.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, elogia il discorso ampio ed esauriente dell'onorevole relatore. Spiega la genesi e la storia del presente progetto di legge.

Gli studi fatti in seguito ad un voto della Camera furono lunghi, diligenti, severamente controllati. I pareri chiesti furono unanimi nel suggerire un titolo 4 per cento netto da imposta.

Le obbligazioni attuali erano escluse dal mercato francese e dallo inglese. Il mercato tedesco e l'italiano erano insufficienti ai titoli emessi, specie perchè nuove emissioni si imponevano per eseguire le leggi votate. Il saggio del titolo proposto è giusto in sè ed assicura un vantaggio precisato a chi lo acquista.

A parità di rendita netta, il titolo netto d'imposta ha vantaggi innegabili sul mercato di fronte al titolo lordo d'imposta

Le nuove imposte personali potranno colpire i detentori di questi titoli salve le difficoltà di accertamento: ciò che è concesso e questo: nessuna ritenuta all'atto del pagamento; pagamento netto del dovuto.

Non fu un bene pel credito italiano lo aver dovuto mettere una imposta sui titoli del debito pubblico dello Stato.

La firma delle Società non giovò affatto al titolo attuale.

La massa dei titoli già emessi supera già tre volte il capitale delle attuali Società.

Le Società inoltre vivono 15 anni e i titoli durano 90.

Nessuna Società può dar garanzie maggiori dello Stato; d'altronde se lo Stato si trovasse in crisi, le Società non sarebbero prospere.

Non teme la concorrenza dei titoli nuovi agli altri: non vi sarà certo depressione di questi.

Non vi sarà danno per il bilancio dello Stato; l'oratore si rimette a ciò che tanto bene ebbe a dire l'onorevole relatore su questo punto.

Se occorrono parecchie centinaia di milioni per nuove spese ferroviarie, si farà un vantaggio alle Casse patrimoniali, ma indirettamente un sicuro vantaggio al bilancio dello Stato.

Con questa legge si toglie di mezzo un cattivo sussidio per lo Stato; si sostituisce un titolo tecnicamente perfetto, ciò che è un eccellente inizio della riforma del nostro debito pubblico.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, ricorda che nell'occasione che furono discusse le convenzioni ferroviarie egli si oppose alla creazione di obbligazioni 3 per cento, la quale creazione gli pareva anche in aperta contraddizione coll'accenno fattosi ad una possibile conversione del debito.

Non nega che dei miglioramenti e degli ampliamenti siano desiderabili tanto negli impianti stabili quanto nel materiale mobile delle nostre ferrovie.

Ma non vede la necessità di ideare un tipo perfettissimo di miglioramenti. I miglioramenti si fanno secondo le proprie condizioni.

Professa l'opinione che i miglioramenti debbano proporzionarsi agli introiti delle Casse degli aumenti patrimoniali.

Altrimenti se si sostiene che lo Stato debba esso sempre provvedere, si rovescia tutto quanto il sistema che ha servito di base alle convenzioni.

Insiste sulla difficoltà della discriminazione delle spese per riparazioni e delle spese in conto capitale, e dice che oramai quando si dice aggravio alla Cassa degli aumenti patrimoniali, si dice spesa a carico del Tesoro.

Spera che il Parlamento coi suoi voti darà al ministro maggior forza per resistere alle domande di spesa che si fanno a conto delle Casse degli aumenti patrimoniali, bene inteso che l'uso di questa maggior forza non debba spingersi al punto di mettere a repentaglio la continuità e la sicurezza del servizio dei viaggiatori.

SARACCO dice che quasi gli pare si sia tornato a discutere delle convenzioni ferroviarie del 1885.

L'oratore che fu relatore di quel progetto, deve parlarne, poichè furono dette rovinose.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. Non da lui. Domanda la parola.

SARACCO. Se nelle convenzioni vi sono lacune, il Governo può colmarle.

L'oratore ricorda che fu predecessore dell'onorevole Finali, e afferma che non usò mai condiscendenze e trovò nella sua coscienza il mezzo di resistere.

Gli sembra non parlamentare il sollevare questioni d'interpretazione sulle convenzioni.

Gli duole che l'onorevole Finali abbia voluto cogliere l'occasione per fare uno sfogo.

L'oratore chiedeva se il nuovo titolo non nuoceva al bilancio; tutti riconobbero che si avrà un'entrata di meno.

Ma, si disse, questo sarà un vantaggio indiretto, ma sicuro, per lo Stato.

Gli sembra tuttavia imprudente, pericoloso, rinunciare ad una forte entrata attuale per un discutibile vantaggio futuro.

Si direbbe che lo Stato ha un avanzo attivo di bilancio!

Spiega che il principio delle convenzioni ferroviarie era buono: ne fu adesso falsata l'applicazione.

Nel momento attuale in cui stringe il bisogno è temerario rinunziare a un'entrata che non sarà tenue.

Non è persuaso delle dichiarazioni del ministro del Tesoro: la rinunzia al diritto naturale, eminente, dello Stato di imporre ogni forma di reddito, non la ammette.

Se si dovesse decretare un'imposta straordinaria, che cosa accadrà? Non vota a favore del progetto, primo perchè non crede che lo Stato possa rinunziare all'imposizione dei redditi, secondo perchè il progetto porta una diminuzione d'entrata innegabile.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, ha inteso unicamente di rispondere al rimprovero mossogli dall'onor. Saracco di non fare e di essersi posto in condizione di non poter fare per le ferrovie quello che sia necessario.

Nega di avere qualificato di rovinose le convenzioni del 1885.

Ha soltanto detto che quelle convenzioni vanno osservate secondo la lettera e secondo il loro spirito, senza di che diventerebbero rovinose.

Oggi che è ministro si dichiara non meno d'altri e più che altri tutore delle convenzioni che sono una legge dello Stato.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, seguirà l'onor. Saracco quantunque questi abbia sollevato una questione estranea all'argomento.

Spiega il perchè inserisce una somma nella categoria *movimento di capitali*: lo fece perchè così doveva farsi secondo la lettera e lo spirito della legge.

Perchè imporre la Cassa patrimoniale, che non pagherà mai le somme che lo Stato ebbe ad anticiparle?

Il primo esempio di un titolo esente da imposta lo diede l'onorevole Saracco in occasione di legge da lui proposta per costruzioni ferroviarie.

Anzi allora la rinunzia fu fatta non per legge, come ora si propone, ma con un capitolato di appalto.

L'esenzione d'imposta è apparente non reale, perchè il costo dei titoli crescerà col crescere del reddito loro.

LAMPERTICO, relatore, non uscirà dal campo chiuso in cui si trova come relatore della Commissione permanente di finanza. Non ne uscirà; molto più che nessuna delle osservazioni da lui fatte è stata contradetta.

Torna a richiamare l'attenzione del Senato sul rimprovero che si muove alla Commissione di rinunziare ad un diritto e di rinunziare ad una entrata, mentre non si considerano i maggiori vantaggi e le maggiori somme che deriveranno dalla applicazione della legge attuale.

Dimostra come non sia ammissibile l'esporci alla eventualità di una emissione la quale abbia anche minor successo delle precedenti.

Invece di divagare in discussioni riferibili a fatti passati, crede che sia da provvedere alla situazione presente.

Vi sono degli obblighi ai quali si deve rispondere. Si tratta di conoscere il miglior modo di farvi fronte. Giudica che il progetto corrisponda appunto a questo quesito e però crede che il Senato farà bene ad approvarlo.

CASARETTO osserva all'onorevole Saracco che, se lo Stato rinunzia alla ricchezza mobile da una parte, dall'altra paga un interesse minore.

Se p. e. coll'esenzione paga il 4 per cento, senza di essa dovrebbe pagare p. e. il 4 e 50 per cento.

Si tratta adunque colle idee dell'onorevole Saracco di una partita di giro che avrebbe il vantaggio di qualche foglio di carta scarabocchiata in più.

SARACCO non si stupisce che ancora oggi gli onorevoli Casaretto e Finali tuonino contro le Società ferroviarie.

Ma contro di esse un ministro può calmo e sereno ricorrere ai giudici e non fare recriminazioni frequenti.

Le Casse per gli aumenti patrimoniali non pagano esse gl'interessi delle obbligazioni. Sia pure. Queste Casse non pagheranno, ma pagheranno i detentori allo Stato.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, osserva che lo Stato pagherà poi da un'altra parte.

SARACCO insiste nel dire che per ora si abbandona un'entrata, dato pure che per l'avvenire vi possa essere un utile.

Le convenzioni ferroviarie possono anche durare ancora 55 anni e allora bisogna dire che il Governo si preoccupa più che del presente dell'avvenire.

Osserva che non fu lui a creare titoli esenti da imposte; si trattava allora di una forma di restituzione, di annualità che non possono, per loro natura, essere soggette ad imposta.

Altro è prestare, altro è rendere.

Dimostra che le cose di cui parlò oggi si connettono perfettamente coll'argomento di cui si discute.

Insiste nel dimostrare l'inesattezza della imputazione di 2 milioni e 200 mila lire.

GIOLITTI, ministro del tesoro, dice esserci fra lui e l'on. Saracco una gara di generosità. (Si ride) L'on. Saracco insiste a voler attribuire all'oratore il merito primo della creazione di titoli esenti da imposta.

Ora, siccome trattasi di cosa che l'oratore crede buona, così egli da parte sua insiste a volerne attribuire la parte che ne spetta all'on Saracco, riferibilmente alle linee Eboli-Reggio, Messina-Cerda, Catanzaro-Stretto della Valle.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Trattandosi poi di un progetto di legge composto di un solo articolo si procederà alla votazione sul medesimo a scrutinio segreto.

Frattanto avverte che l'ordine del giorno essendo esaurito, i signori senatori saranno, per la prossima seduta, convocati con avviso a domicilio.

Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge oggi discusso.

CORSI L, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Modificazioni alle obbligazioni ferroviarie autorizzate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Votanti.	72
Favorevoli.	61
Contrari	11.

(Il Senato approva).

Presentazione di progetti di legge.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti progetti di legge:

A nome del presidente del Consiglio, un progetto per autorizzazione a vari comuni di eccedere con la sovrimposta la media triennale 1884-85-86, ed un progetto per dichiarare monumento nazionale la tomba di Garibaldi, Caprera.

A nome del ministro del tesoro, un progetto di legge per autorizzazione a prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio, finanziario 1889 90.

PRESIDENTE. Da atto della presentazione di questi progetti dei quali il primo sarà trasmesso alla Commissione speciale, il secondo agli uffici, il terzo alla Commissione permanente di finanza.

La seduta è levata alle ore 6 e 40.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 30 giugno 1890.

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,15.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì scorso, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge sul servizio telefonico

PRESIDENTE. Continua la discussione generale.

PASCOLATO è stato uno dei pochi che han combattuto questo disegno di legge; e non desiste dal combatterlo, quantunque debba riconoscere che i suoi sforzi saranno per essere vani.

Dai favorevoli al disegno di legge si è fatta quasi una commemorazione funebre dei *liberisti* quanto ai principi economici; ma essi confidano nella risurrezione.

In questa discussione però gli oppositori non han fatto questione di scuola, ma di fatti e di convenienza.

La questione, nel caso presente, si riduce a determinare se l'esercizio dei telefoni abbia a considerarsi come servizio pubblico. Se per questa determinazione si vuol prendere a criterio la utilità generale, la ragione di servizio pubblico sarebbe indefinita; ma il criterio vero ne è la necessità assoluta per gli scopi della convivenza sociale.

Ora questi bisogni son pochi: l'ordine, la sicurezza pubblica, il coordinamento di certi servizi, che altrimenti non potrebbero essere condotti con efficacia.

Tale non è il caso dei telefoni, che, per quanto possono essere perfezionati in avvenire, son sempre un privilegio dell'agiatezza.

Non solo la necessità assoluta, ma neppure il generale consenso l'oratore ammette che sia stato dimostrato in questa materia.

Nessuno scrittore d'economia ha riconosciuto nè la prima, nè il secondo.

Nè conviene portare l'esempio della Francia, che, fautrice in massima dei monopolii in materia economica, prese quasi subitamente, ma non senza lotta, la deliberazione della privativa telefonica.

Nè può riconoscere ragioni impellenti per accettare ora il servizio di Stato.

Le promesse che si fanno con questo disegno di legge son molte, ma non attendibili; perchè, in parte non eseguibili, in parte non richieste non potendo essere utili in certe località.

D'altra parte ha già notato l'onorevole Colombo che nel complesso la tariffa proposta è superiore, o, per lo meno non inferiore a quella stabilita dalle private Società.

Non dubita punto che l'industria telefonica possa essere esercitata con capitali stranieri: ne crede che di questo abbia temuto lo Stato: crede invece che abbia voluto difendersi contro la possibile concorrenza di un'industria la quale a torto, a suo avviso, vuole considerarsi identica a quella telegrafica. E in ogni modo si potrebbe provvedere negando le concessioni telefoniche intercomunali.

Fa notare le gravi spese per nuovi uffici che saranno conseguenza di questo disegno di legge, e quelle anche più gravi per l'impianto del servizio a cura dello Stato, essendo dimostrato che saranno di gran lunga inferiori al bisogno le somme chieste dal Governo.

Il pubblico certamente in questa assunzione del servizio telefonico che vuol fare lo Stato, vedrà senz'altro una misura fiscale, perchè il pubblico scorge benissimo l'indirizzo fiscale che prevale nelle poste e nei telegrafi, e sa che le nostre tariffe sono le più alte che siano in vigore negli Stati civili.

Se si vuole dimostrare la convenienza del nuovo Ministero, che si è istituito, si ribassi la tariffa postale e la telegrafica, e non ci sarà bisogno di avocare i telefoni allo Stato.

MARCHIORI comincia col dichiarare che nelle questioni che riguardano la telefonia non bisogna guardare tanto al presente quanto all'avvenire.

L'onorevole Colombo ha messo in dubbio l'importanza delle nuove invenzioni, che assicurano l'avvenire della telefonia, ma per quanto rispetto abbia alla competenza dell'onorevole Colombo, l'oratore non divide quelle paure.

L'unico argomento che conforti l'opinione dell'onorevole Colombo è questo: che quando si applicano i telefoni ai fili telegrafici, si ottiene un ritardo pella trasmissione dei telegrammi, ma questo ritardo non è tale da giustificare la sfiducia manifestata dall'onorevole Colombo.

Rispondendo alle obiezioni dell'onorevole Pascolato, fa osservare quanta importanza possa assumere il servizio telefonico, il quale deve essere considerato siccome parte del servizio telegrafico, come scrisse già in una sua relazione l'onorevole Colombo.

E' quindi conveniente che lo Stato assuma l'esercizio dei telefoni, anche per evitare che in mano di privati possano essere causa di perturbamento del servizio telegrafico.

Non crede necessario esaminare le cifre addotte dai precedenti oratori, perchè si tratta di un'industria che da poco tempo è sorta in Italia, ed i confronti che si sono fatti con altri paesi non sono concludenti, perchè non sono eguali le condizioni di fatto.

Nè è esatto paragonare i telefoni alle ferrovie; in queste il carattere industriale predomina, mentre il servizio telefonico è un pubblico servizio, nel quale minima è la parte industriale.

Si è detto che la somma destinata alle linee telefoniche con questa legge è insufficiente; egli è convinto che basti per fare un esperimento.

Egli ha presentato due emendamenti, e confida che saranno approvati, e che la Camera esaminerà questo disegno di legge senza preconcetti di socialismo o di liberismo, ma tenendo conto della esperienza, e dando la preferenza a quel sistema che renda più agevole la massima estensione del servizio telefonico. (Approvazioni — Parecchi deputati si congratulano con l'oratore).

La seduta termina alle 12,10.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta si apre alle 2,20.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Pignatelli, con la quale accetta il congedo accordatogli, invece delle dimissioni.

DINI presenta la relazione sul disegno di legge per acquisto di prototipi del metro e del chilogramma.

PRESIDENTE dà comunicazione di una lettera del deputato Andrea Costa, con la quale chiede che sia stabilito, a sua giustificazione, il motivo pel quale è impedito dal giurare come deputato; scadendo oggi il termine di due mesi.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che sia riconosciuto l'evidente impedimento.

FILOPANTI si associa a questa proposta.

(E' approvata).

Discussione del disegno di legge per dichiarare monumento nazionale la tomba di Garibaldi.

QUARTIERI, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo del Re a provvedere perchè siano conservati a Caprera gli edifizi costruiti ed i terreni lavorati da Giuseppe Garibaldi. »

FILOPANTI concorda nello spirito della legge; solo vorrebbe che al nome dei ministri dell'interno e della marina, delegati alla sua esecuzione, si aggiungesse quello del ministro dell'agricoltura, in omaggio all'affetto che l'eroe dei due mondi portò alla coltivazione della terra.

Ed a questo proposito ricorda un episodio della vita di Garibaldi

quando cioè dopo aver consegnato all'autorità del Re d'Italia il regno delle Due Sicilie, tornava a Caprera con un sacco di semi di legumi, aiutato per fare il viaggio da quell'Adriano Lemmi che tanto ha fatto per l'Italia.

Conclude che si ricordino le qualità di Garibaldi come agricoltore.

CAVALLI propone che l'ordine del giorno della Commissione sia convertito in un articolo della legge.

IMBRIANI replica all'onorevole Filopanti a proposito della povertà di Garibaldi; aggiungendo che la persona citata dall'onorevole Filopanti, o che a senso suo soccorse Garibaldi, ebbe largo compenso di quanto fece.

MORDINI, presidente e relatore della Commissione, crede che basti che la esecuzione della legge sia affidata ai ministri dell'interno e della marina, che la presentarono.

FILOPANTI gli duole che non si sia accolta la proposta e confida ad ogni modo che si troverà modo di conservare la coltivazione dell'isola.

CAVALLI ritiene che sarebbe stata più efficace la sanzione dell'ordine del giorno convertendolo in un articolo della legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, nota che non vi sarebbe stato neppur bisogno dell'ordine del giorno per le pie memorie lasciate da Garibaldi a Caprera.

(Sono approvati gli ordini del giorno e gli articoli della legge).

Approvazione del disegno di legge per autorizzazione a diversi Comuni di eccedere il limite della sovrimposta.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico e dell'elenco annesso.

(È approvato senza discussione).

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti autorizzanti prelevamenti di somme.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge e dell'annessa tabella.

(È approvato).

QUARTIERI, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge ora approvati.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agliardi — Albini — Amadei — Amato Pojero — Andolfato — Anzani — Araldi — Arbib — Armirotti.

Baccelli Guido — Baglioni — Balenzano — Balsamo — Basetti — Basini — Benedini — Bertana — Berti — Bertolotti — Bobbio — Bonacci — Bonfadini — Borromeo — Boselli — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Brunicardi — Bufardeci — Buonomo.

Cadolini — Caetani — Caldesi — Canzi — Capoduro — Carcano — Carmine — Carnazza-Amari — Casana — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colaianni — Colombo — Comin — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Curioni.

Damiani — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro De Dominicis — Del Balzo — De Riseis — De Rolland — De Zerbi — Di Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Dini — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabris — Fabrizi — Fagiuoli — Falsone — Farina Luigi — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Flaùti — Florena — Fortunato — Franceschini.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gamba — Gangitano — Garavetti Gatti Casazza — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Ginori — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Gorio — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guglielmi.

Imbriani-Poerio — Indelli — Invitti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lay — Lazzarini — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Lucifero — Lugli — Lunghini — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Marazzi — Marcatili — Marchiori — Marin — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Martini Gio. Battista — Marzin — Massabò — Materi — Mattei — Maurogonato — Mazza — Mel — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Moneta — Mordini — Morelli — Morra.

Nanni — Napodano — Narducci — Nasi — Nicolosi.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Pandolfi — Panizza — Pantano — Papa — Paroncilli — Pascolato — Passerini — Petroni Gian Domenico — Piacentini — Pierotti — Piebano — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri — Quattrocchi.

Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Riolo Vincenzo — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Rosano — Ruspoli.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Sagarriga — Salaris — Sani — Sanvitale — Saporito — Serra Vittorio — Siacci — Solimbergo — Sonnino — Sprovieri.

Tajani — Tasca — Tegas — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Turbiglio.

Vacchelli — Valle — Vollaro.

Zainy — Zanolini — Zeppa — Zuccaro — Zucconi.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Badaloni — Baroni — Barracco — Bastogi — Bianchi — Bonardi — Bonasi — Bruschettini — Buttini Carlo.

Cafiero — Calvi — Campi — Cardarelli — Casati — Castelli — Cavallini — Clementi — Cocozza — Coffari — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Curati.

D'Adda — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Blasio Luigi — Della Valle — De Pazzi — Di Broglio — Di Camporeale.

Facheris — Faldella — Fortis — Francica — Franzi.

Gabelli — Gaetani Roberto — Galimberti — Gallotti — Garelli Gerardi — Giovannini — Grossi.

Luciani.

Magnati — Maluta — Maranca Antinori — Meyer.

Pais Serra — Palizzolo — Palomba — Papadopoli — Patamia — Pavoni — Pellegri — Pelosini — Penserini — Petronio — Pianciani — Picardi — Pignatelli — Palitti.

Racchia — Ricci Agostino — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romano Adelelmo — Rossi — Rubini.

Salandra — Sanguinetti Adolfo — Santi — Sciacca della Scala — Silvestri — Sola — Suardo.

Tabacchi — Tommasi-Crudeli — Turi.

Vaccaj.

Sono ammalati:

Angeloni.

Baccarini — Bonaiuto — Brunialti.

Calciati — Ceraolo-Garofalo.

Di Marzo.

Sono in missione:

Franchetti.

Gandolfi.

Astenuti:

Garibaldi Menotti — Garibaldi Ricciotti.

Seguito della prima lettura dei provvedimenti per Roma.

BONGHI cede il suo turno di parola al deputato Ruspoli.

RUSPOLI spera che il Governo accetterà quelle modificazioni che valgano a rendere il disegno di legge più efficace finanziariamente e più consentaneo alla dignità del Comune di Roma.

Non crede sia giuridicamente possibile la discriminazione sui lavori nazionali e comunali.

I lavori sono d'indole comunale; ma essi sarebbero stati limitati nella misura ed eseguiti in un tempo più largo, se si fosse trattato non della capitale, ma di un'altra città del Regno; l'ampiezza del programma fu l'effetto necessario dell'interesse nazionale che premeva.

La mole dei lavori e la ristrettezza del tempo ha dovuto portare qualche irregolarità nell'amministrazione; ma essa non è certo maggiore di quella che si riscontri in qualsiasi vasta amministrazione. Le amministrazioni governative sono state più veritiere nella previsione di certe spese ferroviarie; od hanno esse pagato meno per le espropriazioni?

Il comune di Roma in diciassette anni ha dedicato ventidue milioni alle spese di beneficenza; ma l'oratore dimostra come non sarebbe stato possibile, senza venire meno ai sentimenti dell'umanità e del patriottismo, ricusare quelle spese.

Esamina la portata delle leggi votate per Roma, e le loro conseguenze per le finanze municipali, affermando che queste non ne risentirono alcun vantaggio.

Comprenderebbe l'idea di costituire una prefettura del Tevere come un'organizzazione amministrativa speciale, come speciale è la condizione della capitale; ma non comprende questo disegno di legge che lascia le cose come sono, e spera mutando nome a qualche cosa, risolvere la questione finanziaria della città di Roma.

Conclude augurandosi che il presidente del Consiglio consenta a modificare il disegno di legge in modo che risponda logicamente ed equamente alle condizioni delle cose. (Approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, (segni di attenzione) esordisce escludendo di aver mai nemmeno pensato, col presentare questo di segno di legge, di offendere la città di Roma o di metterla in stato di tutela.

Non si può confondere il municipio con la città, i suoi amministratori colla popolazione: Roma, capitale d'Italia, non può non essere amata da chi abbia senno e cuore: l'opera dei consiglieri comunali può e deve essere discussa e sindacata.

Crede inutile ricordare vecchie discussioni; gli basta affermare che i suoi intendimenti furono quelli soltanto che miravano ad armonizzare gli interessi dello Stato con quelli della giustizia, e con quelli della città di Roma, di cui non ha mai avuto intenzione di fare una Parigi, ma di cui il Governo ha dovere di occuparsi come la Germania, l'Austria, l'Inghilterra si occuparono delle loro metropoli.

Parlando del municipio di Roma, dice che ha affermato soltanto cose vere e che non possono recare ingiuria a coloro che lo hanno amministrato.

E ritornando sulla discussione del 1881, ricorda le affermazioni e le promesse fatte in quella occasione, fra le quali quella della imposizione di imposte in misura da potere ottenere e assicurare il pareggio.

Nel contratto poi che ne seguì, era stipulata la clausola che il Governo avrebbe potuto, in mancanza di adempimento dei suoi obblighi per parte del comune, ritenere la quota annua di concorso e i centesimi addizionali, ed assumere la diretta amministrazione del dazio consumo. Ora, non erano forse queste condizioni accettate in buona fede? (Commenti e interruzioni).

Ma a cominciare dal 1884 fino ad ora, gli assessori delle finanze han chiesto la imposizione delle tasse, ed il Consiglio costantemente vi si è rifiutato.

Intanto le somme contribuite erano state totalmente spese: e le osservazioni stesse fatte dall'onorevole Ruspoli, anche citando le parole dell'onorevole Grispigni, non facevano che dir lo stesso di quello che egli ha espresso nella relazione; vale a dire, lo stesso di ciò contro cui si è tanto gridato.

Dimostra quindi con dati di fatto qual fosse il sistema amministrativo del municipio di Roma; e se le parole con le quali ha accennato ad esso nella sua relazione hanno potuto far dispiacere ad alcuno che non ne aveva colpa, ne chiede scusa; ma ciò non cambia lo stato delle cose. (Commenti).

E questo stato di cose portò naturalmente alla proposta dell'articolo 11; poichè ove il Consiglio non approvi le tasse necessarie ad ottenere il pareggio è necessario che lo Stato intervenga con la sanzione del Parlamento. Poichè è il Parlamento solo che può imporre delle tasse; i Comuni non ne possono avere che delegazione.

Ma, al rifiuto tacito od espresso dal Comune di imporre le imposte necessarie, lo Stato con potestà tutoria, può sovrapporre centesimi addizionali all'imposta nella misura necessaria da sopperire al bisogno.

Questo, però, non basterebbe nelle condizioni create a Roma dalla crisi edilizia.

Non insisterà quindi nell'articolo come è proposto, ma chiederà, ad ogni modo, facoltà di provvedere che le imposte siano applicate.

Questo fu ammesso per Firenze quando lo Stato dovette contribuire a riparare il danno che le arrecava il trasporto della Capitale a Roma; nè di quel provvedimento alcuno si offese.

L'oratore poi passa a considerare le varie spese di amministrazione del municipio di Roma, e ponendole a raffronto, proporzionalmente al numero degli abitanti, con le spese degli altri grandi municipii di Italia, rileva come esse raggiungano il doppio. (Senso).

I dati poi citati da lui gli furono partecipati dal ragioniere capo del municipio; e da essi risulta un *deficit* di oltre sei milioni nell'ultimo bilancio.

D'altra parte il Governo si è completamente ed in ogni modo astenuto dal chiedere che si affrettassero i lavori onde non si aumentassero le spese; ma il contributo era ormai già esaurito, mentre si hanno sessantadue opere ancora non compiute.

Giustifica, quindi, la cifra di dodici milioni e mezzo quale canone del dazio consumo da contribuirsi alla città dallo Stato, assumendone esso stesso la esazione, con la media delle somme annuali esatte dal Comune negli ultimi dieci anni. Tuttavia il ministro non si dichiara alieno dall'introdurre una modificazione in questa cifra.

L'articolo che l'onorevole Taiani ha combattuto si fondava sopra una disposizione della legge sulle Opere pie, che la Camera ha approvato e il Senato ha respinto a debole maggioranza.

Ora si è parlato nella Camera a questo proposito della inviolabilità dei diritti della proprietà e della Chiesa; sono queste delle frasi retoriche; inviolabile non è alcun ente, chè per aver vita giuridica ha bisogno di un'autorizzazione; inviolabile è soltanto l'individuo, l'uomo. (Approvazioni).

Adunque nessuna ragione seria milita a favore della conservazione delle Congregazioni, si potrebbe fare un'eccezione solo per quelle Congregazioni, accennate dagli onorevoli Di Rudinì e Papa, che sono formate a beneficio di stranieri o d'italiani d'altre Provincie, e forse su questa parte l'articolo 10 potrà essere modificato. (Approvazioni).

Non può accettare le proposte dell'onorevole Grimaldi, che imporrebbero all'erario una spesa annua di 10 milioni; non le può accettare perchè per attuarle bisognerebbe mettere nuove imposte sui contribuenti italiani.

Bisogna compiere il nostro dovere verso Roma senza toccare alla compagine del bilancio dello Stato.

La trasformazione edilizia è stata per Roma un peso superiore alle sue forze, il Governo ha il dovere di aiutarla e meglio avrebbe potuto fare se ci avesse pensato fin dal 1881.

Concludendo dice che sugli articoli 6, 10 e 11 potrà accettare delle modificazioni, purchè sia salvo il concetto fondamentale della legge. Invoca la concordia di tutto il Parlamento italiano, perchè della discordia gioirebbero i nostri nemici, coloro che ci vogliono cacciare da Roma. (Vivo approvazioni — Applausi).

Voci. Chiusura! Chiusura!

TITTONI parla contro la chiusura, (Rumori vivissimi) trovando che non sono state rettificate alcune asserzioni del ministro.

PRESIDENTE mette ai voti la chiusura.

(E' approvata).

GRIMALDI dovrebbe parlare per fatto personale ma vi rinunzia, dice soltanto che continua a credere scrupolosamente esatte le cifre che ha addotto, malgrado che l'onorevole presidente del Consiglio le abbia invalidate.

BONGHI parla per fatto personale, citando alcune sue parole pronunciate nel 1881, dimostra che fu contrario alla legge su Roma votata in quell'anno.

FRRRARI ETTORE parla per una dichiarazione, domandando maggiori schiarimenti sulle modificazioni che l'on. Crispi intende accettare sull'art. 11.

BACCELLI parla anch'egli per una dichiarazione, essendogli sembrato che le dichiarazioni del presidente del Consiglio tolgano all'articolo 11 ogni carattere offensivo, dichiara che voterà il passaggio alla seconda lettura.

GARIBALDI MENOTTI non essendo sodisfatto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio sull'art. 11, non vota il passaggio alla seconda lettura.

PRESIDENTE mette ai voti il seguente ordine del giorno dell'onorevole Coccapieller.

« La Camera considerando lo stato gravissimo in cui versa Roma, invita il Governo a provvedere con la prefettura del Tevere avocando a sè l'intiera amministrazione dei lavori governativi, e l'amministrazione comunale. »

(Non è approvato).

PRESIDENTE mette ai voti il passaggio alla seconda lettura.

(Dopo prova e controprova è approvato).

IMBRIANI protesta perchè egli aveva domandato l'appello nominale e la sua proposta non fu presa in considerazione.

GARIBALDI RICCIOTTI volendo sottoporre la questione ai suoi elettori presenta le sue dimissioni.

COCCAPIELLER aggiunge delle considerazioni.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che la Commissione che deve studiare la questione dopo il passaggio alla seconda lettura sia eletta direttamente dalla Camera.

ARBIB propone che sia deferita questa nomina al presidente della Camera.

PRESIDENTE non accetta la proposta dell'on. Arbib.

BONGHI crede anche egli che la cosa migliore sia di delegare la nomina della detta Commissione al presidente della Camera.

IMBRIANI propone chè la Commissione sia scelta dagli Uffici.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta dell'onorevole Imbriani.

(Non è approvata).

PRESIDENTE pone a partito la proposta del presidente del Consiglio.

(E' approvata).

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che la seduta si sospenda per un quarto d'ora e che poi si faccia l'appello nominale per la scelta a scrutinio segreto della Commissione.

Voci. A domani, a domani.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che, essendo l'ora avanzata, si rimandi la votazione a domani.

IMBRIANI protesta dicendo che già era stampata e distribuita la scheda coi nomi dei commissari. (Rumori vivissimi — Applausi nelle tribune).

Risultamento delle votazioni.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari Pullè, Zucconi e Quartieri numerano i voti).

PRESIDENTE comunica il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione ai comuni di Alluvione Cambiò, Basaluzzo ed altri di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86.

Favorevoli 193
Contrari 41

(La Camera approva).

Convalidazione di R. decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90.

Favorevoli 197
Contrari 40

(La Camera approva).

Dichiarare monumento nazionale la tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera.

Favorevoli 210
Contrari 25
Astenuti 2

(La Camera approva).

La seduta è tolta alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 29. — Il *Journal Officiel* pubblica la relazione degli ispettori delle finanze sul *Credito Foncier* e la risposta di Christophle, governatore dell'istituto.

Pubblica pure l'annunziata lettera del ministro delle finanze, Rouvier, la quale, secondo le indicazioni già datane, constata la solidità del *Credit Foncier*, ma fa al governatore Christphle alcune raccomandazioni per l'avvenire.

Il ministro Rouvier gli raccomanda di sottoporre ad un nuovo esame del Consiglio d'amministrazione la questione delle provvigioni destinate all'ammortamento dei prestiti, parendogli necessario aumentare fin d'ora le provvigioni straordinarie.

Inoltre dichiara che ritrova notevolmente esagerata negli ultimi anni la cifra delle spese per pubblicità e che tale cifra dovrà quindi essere notevolmente ridotta.

LONDRA, 30 — Roseberry interpellerà il Gabinetto sulle cessione dell'isola di Heligoland alla Germania.

TORINO, 30 — S. A. R. la duchessa di Genova, madre, è partita stamane per Monza, ossequiata alla stazione dalle autorità.

LECCO, 30 — È scoppiato uno sciopero fra gli operai trafilieri in ferro.

MONZA, 30 — E' qui giunta la duchessa di Genova, madre, e fu ricevuta alla stazione dalla regina e dal principe di Napoli ed ossequiata dalle autorità locali.

VIENNA, 30 — Con dichiarazione firmata oggi dal conte Nigra R. ambasciatore e dal signor Szögeny, capo sezione al ministero i. r. degli affari esteri, fu prorogata sino al 1° gennaio 1891 la Convenzione italo-sarda del 1840 per la proprietà letteraria.

PARIGI, 30 — Le potenze interessate sono d'accordo di riconoscere il generale Hyppolite come Presidente della repubblica di Haiti.

TORINO, 30 — Il regolare servizio è stato ripreso sulla linea Torino-Modane.

LONDRA, 30 — Il *Times* ha da Buenos-Ayres in data 29 giugno:

« Il Consiglio di Direzione della Banca Nazionale annunziò ieri la sospensione dei pagamenti.

« Tale decisione produsse panico nella Borsa.

« L'aggio sull'oro è del 148 0[0. »

BERLINO, 30 — Il *Reichsanzeiger* pubblica: « Il Consigliere di Legazione Kayser è stato nominato direttore della sezione coloniale al Ministero degli Affari Esteri in sostituzione di Kranel che è designato ad un posto all'estero. »

VIENNA, 30 — L'Imperatore è partito stasera per Gastein dove digià si trovano l'Imperatrice e l'Arciduchessa Maria Valeria.

MILANO, 30 — S. M. il Re è giunto a questa stazione alle 9,45 e fu ossequiato dal Conte di Torino, dal Prefetto, dal Sindaco, dal generale Primerano e dalle altre autorità. Il Re ripartì alle 9,50 pom, per Roma.

MASSAUA, 30 — Sono qui giunte lettere del conte Salimbeni, in data del 5 giugno da Sokota.

Egli ricevette dovunque onori. Si trova presentemente presso Uakscium Borrù, incaricato dall'imperatore di fornirgli viveri, guide e scorte.

Il conte Salimbeni calcolava di essere ai primi di luglio presso Menelik ad Antoto.

MADRID, 30. — Vi furono 4 casi di cholera, con 3 decessi, a Gandia. Un decesso a Carcagente. Due casi ed un decesso a Sinovas. Un decesso a Regoa, sul Duoro, nel Portogallo.

NEW YORK, 30 — Il *New-York Herald* segnala una forte depressione barometrica avente il suo centro dal 43° grado di latitudine al 50° grado di longitudine Ovest, e che raggiungerà probabilmente le coste dell'Inghilterra e della Francia fra martedì e giovedì.